Comune di
Ancona

REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

(adottato ai sensi della Legge Reg.le Marche 23/022005, n.6 articolo 20, comma 6)

approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n 75 del 29/09/2026

Sommario

CAPO I – AMBITI DI APPLICAZIONE E FINALITA' ... 3
ARTICOLO 1 – AMBITI DI APPLICAZIONE ... 3
ARTICOLO 2 – FINALITA' E DEFINIZIONI ... 3
ARTICOLO 3 – TUTELA DEL VERDE ... 4
CAPO II - VERDE PUBBLICO ... 5
PARTE I – NORME GENERALI ... 5
ARTICOLO 4 – GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO ... 5
PARTE II – GESTIONE / MANUTENZIONE PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO ... 5
ARTICOLO 5 - AREE DI PERTINENZA DELLE PIANTE ... 5
ARTICOLO 6 – POTATURE DEGLI ALBERI, ARBUSTI E SIEPI ... 6
ARTICOLO 7 – CAPITOZZATURE DEGLI ALBERI ... 7
ARTICOLO 8 – ABBATTIMENTO DEGLI ALBERI ... 8
ARTICOLO 9 - PIANTAGIONI COMPENSATIVE ... 8
ARTICOLO 10 - DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE ... 9
ARTICOLO 11 – SCAVI NELL'AREA DI PERTINENZA DEGLI ALBERI ... 11
ARTICOLO 12 – ESPIANTO/TRAPIANTO ALBERI E PIANTAGIONE ALBERI, ARBUSTI, SIEPI ... 11
ARTICOLO 13 – DANNEGGIAMENTI DI ALBERI E ARBUSTI ... 12
ARTICOLO 14 – ALBERATE LUNGO LA VIABILITA' ... 13
ARTICOLO 15 – ALTRE FORMAZIONI LINEARI LUNGO LA VIABILITA' ... 13
ARTICOLO 16 – AREE COLTIVATE ... 13
ARTICOLO 17 – PARCHI URBANI, PERIURBANI ED EXTRAURBANI ... 13
PARTE III –GESTIONE PARTECIPATA DI AREE VERDI PUBBLICHE ... 14
ARTICOLO 18 – AMBITO DI APPLICAZIONE ... 14
ARTICOLO 19 – TUTELA DELLE FUNZIONI ESTETICHE ... 14
ARTICOLO 20 - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ... 14
PARTE IV – PROGETTAZIONE DEL VERDE PUBBLICO ... 17
ARTICOLO 21 - PROCEDURE E CRITERI GENERALI ... 17
ARTICOLO 22 – ELABORATI DEL PROGETTO COLTURALE-GESTIONALE ... 17
ARTICOLO 23 – SCELTA DELLA SPECIE ... 18
ARTICOLO 24 - SUOLO "A VERDE" ... 18
ARTICOLO 25 – PARCHEGGI ALBERATI ... 20
ARTICOLO 26 – PARCHI URBANI ... 21
ARTICOLO 27 – GARANZIE E MANUTENZIONI ... 21
CAPO III - VERDE PRIVATO ... 22
ARTICOLO 28 – GESTIONE E TUTELA DEL VERDE PRIVATO ... 22
ARTICOLO 29 – PROGETTAZIONE DEL VERDE PRIVATO ... 22
CAPO IV - LOTTA AI PARASSITI, ALLE MALATTIE E ALLE INFESTANTI ... 24
ARTICOLO 30 - DIFESA FITOSANITARIA ... 24
ARTICOLO 31 – LOTTA A PARASSITI, MALATTIE E VEGETAZIONE INFESTANTE ... 24

ARTICOLO 32 – LOTTA OBBLIGATORIA AI PARASSITI 24
CAPO V - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI 25
ARTICOLO 33 – SANZIONI 25
ARTICOLO 34 – DISPOSIZIONI CONTABILI 25
ARTICOLO 35 – NORME FINALI 25

ALLEGATI:

ALLEGATO A - DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL VERDE URBANO
ALLEGATO B - CLASSI DI GRANDEZZA, COPERTURA A MATURITÀ, ETÀ DI SERVIZIO ALBERI
ALLEGATO C - POTATURA DEGLI ALBERI
ALLEGATO D - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INDENNIZZI
ALLEGATO E - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
ALLEGATO F - SPECIE VIETATE
ALLEGATO G - VALUTAZIONE DANNI ALBERI COMUNALI

CAPO I – AMBITI DI APPLICAZIONE E FINALITA'

ARTICOLO 1 – AMBITI DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento, redatto in attuazione a quanto disposto dall'articolo 20, comma 6, della Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge Forestale Regionale), reca disposizioni per la tutela, valorizzazione e gestione del verde urbano delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale.
2. Le disposizioni si applicano a tutto il verde presente sull'intero territorio comunale, sia di proprietà pubblica che privata.
3. Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento i vivai, gli orti botanici, gli impianti sperimentali, i boschi, gli impianti di arboricoltura da legno e da frutto e tutto quanto ad essi assimilabile.
4. Sono altresì esclusi gli alberi secolari e/o monumentali e le formazioni vegetali monumentali già tutelati dal D. Lgs 42/2004, dalla Legge 10/2013 nonché dalla Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge Forestale Regionale). Relativamente a tali elementi vegetali, tuttavia, le prescrizioni tecniche operative contenute nel presente regolamento possono costituire uno strumento di riferimento.

ARTICOLO 2 – FINALITA' E DEFINIZIONI

1. Il presente Regolamento concerne la tutela, la progettazione, la realizzazione e la gestione del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale.
2. Con il termine di Foresta urbana si intende l'insieme dei parchi, dei giardini, dei parcheggi alberati, delle aiuole stradali sistemate a verde ornamentale, delle alberate e di ogni altra formazione a verde orizzontale o verticale di proprietà pubblica e privata, urbana ed extraurbana, in qualsiasi stato di gestione sottoposte o meno a tutele speciali. Non costituiscono elementi della foresta urbana i campi agricoli periurbani ed extraurbani in attualità di coltura, i frutteti ed i vivai e/o ogni tipologia di attività agricola prevista per legge/regolamento/normativa.
3. Il verde extraurbano è l'insieme di formazioni vegetali definite dalla LR 6/2005, articolo 2, comma 1, lettere a) albero ad alto fusto, b) albero secolare e b bis) albero monumentale, d) arbusteto, e) bosco, i) filare, m) gruppo ed o) siepe.
4. Nell'Allegato A al presente Regolamento viene riportata una definizione e una classificazione degli elementi che costituiscono il verde urbano mentre le definizioni delle altre formazioni vegetali del paesaggio rurale sono quelle riferite all'articolo 2 della L.R. Marche n. 6/2005 come sopra richiamato.
5. Per il presente Regolamento si definiscono:
   a. RdV: Regolamento del Verde del Comune di Ancona.
   b. DBH: Diametro a petto d'uomo (*Diameter at Breast Height*), misura del diametro di un albero ad alto fusto rilevata a 1,3 m da terra ed eseguita secondo le tecniche e le modalità della dendrometria.
   c. LR 6/2005: Legge Regionale Forestale n. 6 del 23.02.2005 e sue successive modifiche ed integrazioni.
   d. Pianta arbustiva in forma arborea: pianta nella quale uno o più fusti, nati dalla stessa ceppaia o radice, hanno DBH pari o superiore a 15 cm.
   e. Area di cantiere: qualsiasi spazio nel quale vengano eseguiti lavori edili, quali ad esempio: operazioni di scavo, riprofilazione altimetrica del terreno, miscelazione della stratigrafia del terreno, esecuzione di costruzioni di qualsiasi natura, alloggiamento di reti tecnologiche o di servizio sotterrane, ecc. Rientrano nelle aree di cantiere anche i siti di deposito temporanei, le vie di accesso e/o di lavoro, le aree di ingombro e necessarie per l'installazione di ponteggi e/o parapetti ed ogni altra necessità di modifica temporanea e/o permanente dell'originale stato dei luoghi.

f. VSA (Valutazione di Stabilità Arborea): procedura tecnico – scientifica di valutazione eseguita da un tecnico, abilitato ed espero in arboricoltura, il quale adotta uno o più metodi scientificamente e/o tecnicamente riconosciuti, al fine di determinare la più probabile classe di Propensione al Cedimento di uno o più individui arborei o di loro parti (cedimenti parziali).
g. PdC (Propensione al Cedimento): probabilità che un'intera struttura arborea o sue parti possano cedere.
h. Specie vietata: specie arborea e/o arbustiva per la quale è vietato e/o sconsigliato l'impiego nel territorio del Comune di Ancona.

6. Per quanto non viene definito nel presente Regolamento si faccia riferimento alla L.R. n. 6/2005.

ARTICOLO 3 – TUTELA DEL VERDE

1. Il Comune indica, con il presente Regolamento basato sullo Schema di Regolamento adottato dalla Giunta regionale (D.G.R. n. 603 del 27 luglio 2015), le misure di tutela e l'uso delle aree, delle formazioni e degli elementi individuati considerandone gli aspetti naturalistici, paesaggistici, culturali, igienico-sanitari, turistici ed estetico-ricreativi.
2. La tutela del verde urbano e delle formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale si attua inoltre mediante il livello di progettazione necessario, la corretta analisi ed esecuzione dei lavori che vedono coinvolti le formazioni vegetali e, più in generale, il verde urbano, per i quali, nel presente Regolamento, sono indicate le relative modalità.
3. Ai sensi della LR 6/2005, sono protette le specie di cui all'art. 20 i cui i singoli individui abbiano raggiunto DBH pari o superiore ai 15 cm, fatte salve altre forme di tutele. Nel territorio del Comune di Ancona la protezione viene estesa a tutte le specie arboree ad alto fusto non ricomprese nell'art. 20 della L.R. 6/2005, qualora vengano soddisfatti i requisiti di cui l'art. 8 comma 4 lettere b) - c) del RdV, fatte salve altre forme di tutela.
4. Per le specie arbustive tutelate ai sensi dell'art. 20 della LR 6/2005 il diametro per cui vengono considerate alberi ad alto fusto è pari alla metà di quello previsto per la secolarità di cui all'Allegato 1 della LR 6/2005, ovvero comunque inferiore a quanto previsto dall'Allegato 1 all'art. 2 lettera b) della stessa legge.
5. Non sono tutelate tutte le specie invasive, salvo diverse disposizioni e tutele di legge, rientranti nell'Allegato F del presente Regolamento o nelle liste di organismi sottoposti a restrizioni dall'*European and Mediterranean Plant Protection Organization* (EPPO).

CAPO II - VERDE PUBBLICO

I contenuti regolamentari del presente Capo si intendono applicabili al verde pubblico di proprietà o in gestione comunale e, comunque, al verde gestito da soggetto terzo [sia esso Privato, Associazione, Ente pubblico, o comunque denominato, differente dal Comune di Ancona] su aree -in ogni caso- destinate ad uso pubblico.

PARTE I – NORME GENERALI

ARTICOLO 4 – GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO

1. Ai fini del presente RdV si intende il verde urbano ed extraurbano di proprietà comunale o a gestione comunale oppure privato ma comunque ad uso pubblico.
2. La gestione del verde pubblico è affidata all'Ufficio comunale competente, anche attraverso l'affidamento di specifici servizi a soggetti appositamente incaricati.
3. Qualsiasi intervento, per finalità pubbliche o private, a carico del verde pubblico, compresi gli scavi o qualsiasi altra attività che comporti la modifica del terreno nelle aree di pertinenza definite all'art. 5 del RdV, non eseguito dall'Ufficio comunale competente per il verde pubblico, deve essere preventivamente autorizzato dal suddetto Ufficio.
4. Per qualsiasi intervento di cui al punto precedente, che si svolga in aree ricadenti all'interno del perimetro del Parco del Conero, il soggetto proponente (sia esso pubblico o privato) dovrà inoltre essere in possesso degli specifici atti autorizzativi rilasciati dal medesimo Ente Parco del Conero.
5. In caso di interventi non autorizzati dal Comune, anche a carico del verde privato, sentito il competente Ufficio comunale, si determinano gli indennizzi economici secondo quanto previsto dall'Allegato D e/o dall'Allegato G del RdV, nonché le necessarie opere di ripristino dello stato dei luoghi. Se tali interventi pregiudicano la stabilità di alberi ad alto fusto e/o ne causano il deperimento, ogni onere relativo all'abbattimento ed alla contestuale sostituzione degli alberi lesionati sono a carico dell'esecutore/attore delle opere non autorizzate, quest'ultimo incorrerà in sanzioni amministrative per "abbattimenti non autorizzati", previste sia dal presente RdV che dalla LR 6/2005, e/o legali nei casi previsti per legge.

PARTE II – GESTIONE / MANUTENZIONE PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO

ARTICOLO 5 - AREE DI PERTINENZA DELLE PIANTE

1. L'area di pertinenza, o zona di pertinenza radicale, di un albero ad alto fusto è la porzione di terreno che ospita l'apparato radicale dello stesso. Essa è definita convenzionalmente dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro quello del fusto dell'albero a livello del terreno; il raggio di tale circonferenza non può essere inferiore a 4,8 volte la circonferenza del fusto misurata a 1,3 m da terra (in alternativa pari a 15 volte il DBH).
2. Per area di pertinenza degli arbusti si intende l'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro quello della ceppaia e come raggio la distanza, misurata sul piano orizzontale, intercorrente tra l'apice del ramo proiettato a maggior distanza dal centro della ceppaia. Tale raggio non può essere inferiore ai 2 m.
3. Per area di pertinenza delle piante arbustive in forma arborea si intende la circonferenza tracciata sul terreno avente come centro quello della ceppaia o del fusto (se allevato in forma di "alberello") e come raggio il valore ottenuto tramite la somma di tutte le circonferenze o DBH, dei soli fusti con circonferenza o DBH pari o superiore rispettivamente a 47 o 15 cm, il valore così ottenuto dovrà essere moltiplicato per 2,4 oppure per 7,5 nel caso di somma delle circonferenze o dei DBH rispettivamente.
4. Per area di pertinenza di una siepe si intende l'area di una superficie di terreno pari alla lunghezza della siepe aumentata di 2 m alle due estremità e larghezza pari al doppio

della distanza, misurata sul piano orizzontale, intercorrente tra la mezzeria della siepe e l'apice del ramo proiettato a maggior distanza dalla mezzeria. Tale distanza non può essere inferiore a 2 m dal centro della mezzeria.

5. L'area di pertinenza di qualsiasi pianta e formazione vegetale caratterizzante il paesaggio rurale, in ogni caso, è pari ad un raggio minimo di 2 m.
6. Nel caso di piante di particolare rilevanza, quali alberature monumentali o secolari o in presenza di alberi radicati in zone vincolate, l'area di pertinenza potrebbe essere maggiore di quella sopra indicata ed andrà stabilita attraverso una perizia tecnica agronomico-forestale.
7. Al fine di garantire un adeguato sviluppo dell'apparato radicale degli individui arborei di nuovo impianto, i lavori preparatori alla messa a dimora dovranno contemplare la realizzazione di buche aventi un volume minimo pari ad almeno il triplo del volume del pane di terra contenente le radici (vaso o zolla) e comunque non potranno essere inferiori a 250 litri o 0,25 mc.

ARTICOLO 6 – POTATURE DEGLI ALBERI, ARBUSTI E SIEPI

1. La potatura è uno strumento utile per la regolazione delle interferenze tra albero, manufatti ed attività antropiche.
2. Di norma, quindi, tale operazione si effettua per manutenzione di giovani alberi, per eliminazione di rami secchi, lesionati o cariati, per motivi statici e di difesa fitosanitaria, per esigenze di contenimento spaziale, ma sempre nel rispetto della fisiologia e morfologia del singolo albero trattato.
3. La potatura può essere necessaria per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità (taglio rami pericolanti ecc.), per rimuovere elementi di ostacolo o pericolo alla circolazione stradale e nei casi di interferenza con elettrodotti o con altri servizi aerei.
4. La potatura dell'apparato radicale, qualora sia eseguita nell'area di pertinenza di cui all'art. 5, deve essere effettuata ai sensi dell'art. 4 del RdV.
5. I rami che si diffondono oltre i confini di proprietà devono essere recisi solo in caso di reale danno o intralcio a persone, altre piante o cose e, in ogni caso, non può essere compromessa la fitostatica dell'albero trattato.
6. Le corrette modalità di potatura sono indicate nell'Allegato C.
7. Per evitare la diffusione di patogeni occorre disinfettare gli attrezzi prima e dopo l'intervento ed effettuare al più presto lo smaltimento del materiale residuo se sussista concreto pericolo di diffusione di fitopatologie e/o infestanti.
8. Ai sensi del "Regolamento Comunale per la tutela del benessere degli animali e la loro convivenza con i cittadini", approvato con Delibera del Consiglio n. 37 del 4 aprile 2017, tutte le operazioni di potatura su alberi ad alto fusto vivi sono vietate nel periodo di nidificazione dell'avifauna, ovvero nel periodo approssimativamente ricompreso tra dal 01.03 al 31.07.
9. Ai sensi dell'art. 46 c.1 del "Regolamento Comunale per la tutela del benessere degli animali e la loro convivenza con i cittadini", approvato con Delibera del Consiglio n. 37 del 4 aprile 2017, la potatura nei periodi di nidificazione dell'avifauna è ammessa in deroga nei seguenti casi:
   a. In situazioni d'urgenza per motivi di salvaguardia della incolumità e della salute delle persone nonché per il ripristino ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza della circolazione stradale e di esercizio delle linee aeree e per evitare danni a cose o animali;
   b. In caso di rimonda del secco, ovvero eliminazione di rami e/o branche completamente secche.
   c. In caso di potatura "a verde/verde" previa dichiarazione di assenza di nidi di uccelli.
10. Nel caso di piante o formazioni vegetali di particolare rilevanza, come gli alberi monumentali registrati o secolari o sottoposte a vincoli, anche la potatura ordinaria deve

essere svolta sempre previa valutazione di tecnici esperti in materia agronomico-forestale, con comprovate e dimostrabili capacità in arboricoltura, ed eseguita da personale altamente formato e competente, quali operatori con certificazione ETW.

11. La potatura di alberi, arbusti e siepi radicati in aree verdi pubbliche comunali da parte di soggetti privati o comunque diversi dall'Ufficio comunale competente per la gestione del verde pubblico deve essere autorizzata dal predetto Ufficio che fornirà specifiche prescrizioni nell'atto autorizzativo e deve essere eseguita da soggetti tecnicamente competenti ed in possesso di una idonea polizza assicurativa a copertura di danni arrecati a terzi ed al patrimonio comunale.
12. Per qualsiasi intervento di cui ai punti precedenti, che si svolga in aree ricadenti all'interno del perimetro del Parco del Conero, il soggetto proponente (sia esso pubblico o privato) dovrà inoltre essere in possesso degli specifici atti autorizzativi rilasciati dal medesimo Ente Parco del Conero.

ARTICOLO 7 – CAPITOZZATURE DEGLI ALBERI

1. La capitozzatura consiste nel recidere fusti, branche e rami con l'esecuzione di tagli sia internodali che "ascellari" eseguiti diversamente da quanto previsto dall'art. 6 e dall'Allegato C del presente Regolamento. Per gli alberi ad alto fusto, è assimilabile alla capitozzatura l'asportazione dell'apparato fotosintetico (foglie) oltre i limiti previsti dall'Allegato C.
2. In ogni caso, poiché la capitozzatura danneggia le piante e ne determina la perdita del valore ecosistemico come alternativa a tale operazione deve essere sempre valutato l'abbattimento con la sostituzione dell'albero stesso con specie idonea al sito di radicazione, fatte salve altre forme di tutela.
3. La capitozzatura, ai fini del presente regolamento, non è considerata un tipo di potatura, ma una modalità di taglio degli alberi ammissibile unicamente per pratiche agricole tradizionali (tutori vivi delle piantate, acero campestre, gelsi e salici da capitozza), per arte topiaria o per le specie arboree piantate e allevate a siepe.
4. Per evitare la diffusione di patogeni occorre disinfettare gli attrezzi prima e dopo l'intervento ed effettuare al più presto lo smaltimento del materiale residuo.
5. Per motivi di salvaguardia della incolumità e della salute delle persone nonché per il ripristino ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza della circolazione stradale e di esercizio delle linee aeree e per evitare danni a cose o animali, è possibile eseguire la capitozzatura d'urgenza anche in presenza di nidi di uccelli all'interno delle parti di chioma da rimuovere, applicando la deroga prevista all'art. 46 comma1 del "*Regolamento Comunale per la tutela del benessere degli animali e la loro convivenza con i cittadini*", approvato con Delibera del Consiglio n. 37 del 4 aprile 2017.
6. La capitozzatura di alberi radicati in aree verdi pubbliche comunali da parte di soggetti privati o comunque diversi dall'Ufficio comunale competente per la gestione del verde pubblico deve essere autorizzata dal predetto Ufficio che potrà inserire prescrizioni nell'atto autorizzativo e deve essere eseguita da soggetti tecnicamente competenti ed in possesso di una idonea polizza assicurativa a copertura di danni arrecati a terzi ed al patrimonio comunale.
7. Il taglio a capitozzo/capitozzatura danneggia gli alberi, determinandone la perdita del valore ornamentale, dei servizi ecosistemici nonché è causa di una diminuzione dell'aspettativa di vita dell'albero. L'esecuzione di tale pratica deve essere asseverata, mediante perizia scritta, da un tecnico esperto in arboricoltura ed abilitato all'esercizio della professione, il quale illustrerà in modo chiaro ed esaustivo le motivazioni dell'intervento secondo lo schema generale di cui all'Allegato E. A seguito delle operazioni di taglio, con tempistica decisa del tecnico incaricato, soprattutto per alberi posti a confine con aree pubbliche o private ad uso pubblico, sarà necessario fornire

all'Ufficio comunale competente una Valutazione di Stabilità Arborea (VSA) che evidenzi la risposta dell'albero al trattamento.
8. Per qualsiasi intervento di cui ai punti precedenti, che si svolga in aree ricadenti all'interno del perimetro del Parco del Conero, il soggetto proponente (sia esso pubblico o privato) dovrà inoltre essere in possesso degli specifici atti autorizzativi rilasciati dal medesimo Ente Parco del Conero.

ARTICOLO 8 – ABBATTIMENTO DEGLI ALBERI

1. La dotazione di alberi nel territorio Comunale è conservata ai sensi della normativa vigente in materia di alberi e verde urbano.
2. È vietato l'abbattimento di alberi vivi di cui l'art. 3 del RdV senza l'autorizzazione del competente Ufficio comunale.
3. L'autorizzazione all'abbattimento è concessa nei casi previsti dall'art. 21 comma 2 della LR 6/2005 debitamente motivati tramite perizia asseverata da tecnico abilitato all'esercizio della propria professione. Le modalità di presentazione delle domande di abbattimento sono previste all'Allegato E.
4. In deroga a quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3 del presente articolo:
   a. Non sussiste l'obbligo di presentare domanda al Comune in caso di abbattimento di alberi il cui DBH è inferiore ai 15 cm, fermo restando quanto disposto dal D. Lgs 42/2004 e dalla LR 6/2005 o da altre norme nazionali e/o locali.
   b. Nel caso di abbattimento di conifere con DBH pari o superiore ai 15 cm ma inferiore a 25 cm di specie non ricompresa all'art. 20 della LR 6/2005, è obbligatoria la presentazione di idonea comunicazione, di cui l'Allegato E, senza la necessità della perizia tecnica asseverata, ai sensi del comma 4 del presente articolo, fermo restando quanto disposto dal D. Lgs 42/2004 e dalla LR 6/2005 o da altre norme nazionali e/o locali.
   c. Nel caso di abbattimento di latifoglie con DBH pari o superiore ai 15 cm ma inferiore a 30 cm di specie non ricompresa all'articolo 20 della LR 6/2005, è obbligatoria la presentazione di idonea comunicazione, di cui l'Allegato E, senza la necessità della perizia tecnica asseverata, ai sensi del comma 4 del presente articolo, fermo restando quanto disposto dal D. Lgs 42/2004 e dalla LR 6/2005 o da altre norme nazionali e/o locali.
5. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 21 c. 2 della LR 6/2005 (con esclusione delle fattispecie di cui alle lettere a), b) e c) hanno validità pari a 6 mesi dalla data del loro rilascio.
6. L'abbattimento di alberi radicati in aree verdi pubbliche comunali, da parte di soggetti diversi dall'Ufficio comunale competente, deve essere autorizzato dal predetto Ufficio che potrà inserire prescrizioni nell'atto autorizzativo. Gli abbattimenti dovranno essere eseguiti da soggetti tecnicamente competenti ed in possesso di una idonea polizza assicurativa a copertura di danni arrecati a terzi ed al patrimonio comunale.
7. Gli abbattimenti di alberi ad alto fusto non dovranno essere effettuati, salvo particolari necessità e/o urgenze riguardanti la pubblica o privata incolumità, nei periodi di riproduzione dell'avifauna ai sensi dell'art. 46 del Regolamento Comunale ai sensi della Delibera Consiglio Comunale n. 37 del 04.04.2017. È altresì possibile procedere all'abbattimento in periodo riproduttivo dell'avifauna nei casi in cui sia accertata l'assenza in chioma di nidi "abitati" e/o sia possibile un loro spostamento, senza però arrecare danni o nocumento ai nidi stessi.

ARTICOLO 9 - PIANTAGIONI COMPENSATIVE

1. In caso di abbattimento di alberi vivi di cui all'art. 8 del RdV, è fatto obbligo al richiedente di provvedere a sue spese alla messa a dimora (piantagione), in terreni di proprietà e/o

in terreni di terzi, di cui può dimostrarne il godimento, di un numero di alberi ad alto fusto secondo i seguenti requisiti:
   a. 2:1 (2 nuovi alberi per ogni albero abbattuto) qualora gli abbattimenti rientrino a quanto previsto ai sensi dell'art. 21 comma 2 lettere a), b), c) della LR 6/2005;
   b. 1:1 (1 nuovo albero per ogni albero abbattuto) qualora gli abbattimenti rientrino in quanto previsto dall'art. 21 comma 2 della LR 6/2005 ad esclusione delle lettere a), b), c).

   La piantagione compensativa dovrà sempre avvenire all'interno del territorio del Comune di Ancona, rispettando, se di competenza, quanto previsto dal D. Lgs 42/2004 e dal Regolamento dell'Ente Parco del Conero.
2. In alternativa alla piantagione compensativa di cui il comma 1 è possibile optare per una compensazione economica, calcolata su ogni singolo albero abbattuto e non compensato con nuova piantagione, utilizzando la metodologia prevista dall'Allegato D. L'importo dovuto dovrà essere liquidato entro e non oltre 30 giorni dall'emissione dell'atto autorizzativo e/o del ricevimento della comunicazione.
3. Per la piantagione compensativa di cui al comma 1, fermo restando che tutti gli oneri sono a carico del Richiedente, possono essere richiesti terreni nella disponibilità e/o in gestione al Comune di Ancona. Nel caso vi sia disponibilità di terreni comunali e/o a gestione comunale, le piantagioni compensative potranno essere realizzate a seguito di:
   a. presentazione un progetto di piantagione nel quale sono indicate tutte le informazioni previste nell'Allegato E;
   b. sia dimostrato l'acquisto di materiali vivaistici certificati, esenti sia da patologie che da difetti sia della chioma/fusto che dell'apparato radicale;
   c. venga assunto l'onere di garantire sia l'attecchimento che lo sviluppo degli alberi messi a dimora per un periodo non inferiore a 24 mesi, successivi alla data di impianto, onere sostenuto da forme di garanzia giudicate idonee dall'Ufficio comunale competente, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 27 comma 7 del RdV.
4. In aree tutelate ai sensi del D. Lgs 42/2004 e/o all'interno del Parco del Conero, salvo quanto previsto ai sensi della normativa vigente in materia, non è possibile la compensazione economica di cui al comma 2 ma compensazione materiale di cui al comma 1 del presente articolo, nelle modalità previste dalla specifica normativa.
5. Le piantagioni compensative devono essere eseguite entro e non oltre 12 mesi dalla data di ottenimento dell'autorizzazione all'abbattimento, fatte salve deroghe dettate da obblighi di legge. La data dell'avvenuto completamento della piantagione a compensazione andrà comunicata a mezzo PEC all'Ufficio comunale competente.
6. Nell'esecuzione di piantagioni compensative è vietato l'utilizzo di tutte le specie invasive, salvo diverse disposizioni e tutele di legge, rientranti nell'Allegato F del presente Regolamento o nelle liste di organismi sottoposti a restrizioni *dall'European and Mediterranean Plant Protection Organization* (EPPO).
7. La mancata piantagione compensativa, ovvero la non ottemperanza a quanto previsto ai commi 1 e 5 nonché nel caso di mancata compensazione economica, di cui al comma 2 del presente articolo, è sanzionabile ai sensi della normativa in materia, fatte salve altre forme di tutela e/o obblighi di legge.
8. La sanzione amministrativa - erogata in base al quadro normativo di settore, applicabile alle violazioni riconducibili alla legge forestale regionale in combinato con la L.R. Marche, n. 33/1998 - è pari alla compensazione economica, calcolata ai sensi del comma 2 del presente articolo, maggiorata del 50% dell'importo, fatte salve altre forme di tutela e/o obblighi.

ARTICOLO 10 - DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE

1. Nelle aree di cantiere, come definite ai sensi dell'art. 2 comma 5 lettera e) del RdV, è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della

vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, l'eccessivo compattamento del terreno per il passaggio di mezzi d'opera, ecc.).

2. I progettisti, in seno alle proprie specifiche competenze e professionalità, dovranno redigere appositi elaborati nei quali sia data evidenza della Valutazione dell'Impatto sugli Alberi (TIA-Tree Impact Assesment) sia all'interno che nelle dirette vicinanze all'area di cantiere. I contenuti minimi della TIA sono:
   a. Censimento di tutte le alberature esistenti sia all'interno che nelle dirette vicinanze all'area di cantiere. Si intende nelle dirette vicinanze un albero il quale pur non essendo radicato all'interno dell'area di cantiere, può avere nella stessa parte della chioma e/o parte della propria pertinenza radicale;
   b. Valutazione delle alberature e stima delle "aree di pertinenza delle piante" ai sensi dell'art. 5 del RdV;
   c. Valutazione dell'interferenza tra alberi ed opere edili a progetto, nella quale i progettisti dichiarano l'insussistenza di soluzioni tecniche alternative agli abbattimenti proposti;
   d. Redazione di planimetrie ex-ante ed ex-post progetto, a firma di tecnici competenti, nelle quali dovranno essere ben chiari gli alberi e gli altri elementi verdi che saranno rimossi, quelli che rimarranno e le nuove piantagioni compensative;
   e. Redazione di un elaborato avente come oggetto le misure di protezione delle alberature e di altri elementi verdi.
   f. All'interno dell'area di pertinenza di alberi e arbusti dovranno pertanto essere applicate le norme tecniche di cui agli art. 10 e 12 del presente Regolamento;
3. Per la difesa delle piante in cantiere possono essere adottate le misure proposte dallo Standard EAS 06-2025 (*Tree protection*) e/o eventuali successive revisioni ed integrazioni. Gli interventi minimi contro i danni meccanici ai fusti delle alberature, sia isolate che in gruppo, ricadenti in aree di cantiere devono prevedere la protezione con solide recinzioni che racchiudano le superfici di pertinenza delle piante di cui all'art. 5 del RdV. Se per insufficienza di spazio non è possibile l'isolamento dell'intera superficie interessata, gli alberi devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno 2 m, fissate intorno a tutto il fusto, con interposizione di materiali cuscinetto traspiranti, o con qualsiasi altra barriera di protezione che non comporti scortecciature, infissione di chiodi o altri danni alle piante.
4. Nel caso che i lavori producano presumibile alterazione del normale regime idrico del terreno nelle aree di pertinenza delle piante da mantenere, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo.
5. Il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza degli alberi è consentito solo in caso di motivata assenza di soluzioni alternative e comunque adottando le migliori pratiche disponibili secondo quanto previsto dal progetto di cui all'ultimo capo del presente articolo.
6. I rami che interferiscono con la mobilità di cantiere devono essere rialzati o piegati a mezzo di idonee legature realizzate in maniera da non provocare lesioni; al termine dei lavori tali dispositivi dovranno essere rimossi. In casi particolari in cui la piegatura o l'innalzamento di rami non sia sufficiente a garantire in maniera idonea la mobilità di cantiere, il progetto di cui al capo seguente potrà contemplare interventi di potatura mirata da eseguire ad arte previo parere dell'Ufficio competente del verde. Nel caso di interferenza con le aree di pertinenza degli alberi ad alto fusto, gli elaborati progettuali dovranno comprendere un Piano agronomico-forestale di protezione degli alberi in area di cantiere a firma di un professionista competente, di cui al comma 2 del presente articolo.
7. Nei casi in cui sia interessato il patrimonio a verde del Comune, l'approvazione del progetto è sempre subordinata al parere dell'Ufficio comunale competente per il verde, ai sensi dell'art. 4 del RdV.

8. Nei casi previsti ai sensi dell'art. 29 del RdV, ovvero nei casi di istanza edile, di qualunque tipologia, in cui sia interessato il patrimonio a verde privato, la relativa documentazione dovrà essere presentata allo Sportello Edilizia Privata ed Attività Economiche. L'approvazione dell'istanza nella sua interezza sarà subordinata all'ottenimento dei pareri favorevoli e/o autorizzazioni, ove previsti, dalla Locale Commissione del Paesaggio e/o dall'Ufficio Verde Pubblico.
9. Per qualsiasi intervento di cui ai punti precedenti, che si svolga in aree ricadenti all'interno del perimetro del Parco del Conero, il soggetto proponente (sia esso pubblico o privato) dovrà inoltre essere in possesso degli specifici atti autorizzativi rilasciati dal medesimo Ente Parco del Conero.

ARTICOLO 11 – SCAVI NELL'AREA DI PERTINENZA DEGLI ALBERI

1. Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche, informatiche e telefoniche, fognature, ecc.) o per qualsiasi altro motivo, se ricadono nell'area di pertinenza delle piante, devono essere eseguiti in maniera tale da evitare il taglio delle radici. È possibile consultare quanto previsto dagli Standard EAS 6/2025, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
2. Al fine di evitare il taglio delle radici, soprattutto se grosse (diametro da 2 a 5 cm) e resistenti primarie (diametro superiore a 5 cm), occorrerà usare tutte le possibili precauzioni quali, ad esempio, l'utilizzo di passacavi, spingitubo sistemi di scavo ad aria compressa, modifiche dei percorsi e tracciati previsti da progetto ecc.;
3. Qualora non sia possibile evitare il taglio di radici occorrerà effettuare tagli netti, non strappi, mediante attrezzi ben affilati e disinfettati, distribuendo più volte sulle superfici dei tagli gli opportuni anticrittogamici che andranno lasciati asciugare per almeno due ore circa prima del rinterro.
4. Nel caso di tagli di radici che potrebbero pregiudicare la statica dell'intera struttura arborea, è fatto obbligo all'esecutore delle opere, o suo delegato, di presentare entro 60 giorni dal termine lavori una perizia asseverata di VSA, con relativa attribuzione di classe PdC e di dare seguito alle attività previste nella perizia stessa.
5. I progetti degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, dovranno prevedere gli elaborati tecnici di cui all'art. 9 del presente Regolamento a firma dei progettisti, tra cui un professionista abilitato all'esercizio della professione e competente in arboricoltura, che individui l'area di pertinenza dei singoli individui arborei e definisca le modalità operative ai fini della tutela degli stessi (ad esempio certificazione degli scavi).
6. Gli elaborati tecnici di cui il precedente comma 5, devono essere preventivamente presentati a corredo delle domande di autorizzazione per rottura e/o manomissione suolo pubblico al competente Ufficio di riscossione tributi comunali, il quale rilascerà pareri e/o autorizzazioni previa espressione di parere dell'Ufficio Verde pubblico.
7. Per qualsiasi intervento di cui ai punti precedenti, che si svolga in aree ricadenti all'interno del perimetro del Parco del Conero, il soggetto proponente (sia esso pubblico o privato) dovrà inoltre essere in possesso degli specifici atti autorizzativi rilasciati dal medesimo Ente Parco del Conero.

ARTICOLO 12 – ESPIANTO/TRAPIANTO ALBERI E PIANTAGIONE ALBERI, ARBUSTI, SIEPI

1. L'espianto di alberi per effettuarne lo spostamento da un sito ad un altro è ammissibile solo per alberi che non abbiano superato cinque annate vegetative dopo la prima messa a dimora; in caso di espianto di alberi con più di cinque annate vegetative dopo la prima messa a dimora lo spostamento, anche se effettuato nel rispetto delle corrette pratiche agronomiche, equivale all'abbattimento.

2. Il trapianto deve essere effettuato subito dopo l'espianto effettuando, se necessario, il contenimento della chioma, nonché la rifilatura con taglio netto e disinfezione delle radici eventualmente tagliate.
3. Fatto salvo quanto disposto ai sensi dell'art. 21 comma 1 della LR 6/2005, possono essere sottoposti a trapianto in deroga a quanto descritto al precedente comma 1, alberi con più di cinque annate vegetative dopo la prima messa a dimora appartenenti a specie ordinariamente in grado di tollerare trapianti anche in età adulta (olivo, tiglio, magnolia, ecc.). Il trapianto dovrà essere eseguito a regola d'arte nel rispetto delle corrette pratiche agronomiche affinché sia garantita la capacità di attecchimento post trapianto, dandone preventiva ed eventuale comunicazione se prevista della normativa vigente.
4. La piantagione di alberi, arbusti e siepi da parte di privati od altri soggetti che non siano l'Ufficio comunale competente per la gestione del verde pubblico in aree verdi pubbliche comunali deve essere autorizzata dal predetto Ufficio che potrà inserire prescrizioni nell'atto autorizzativo.

ARTICOLO 13 – DANNEGGIAMENTI DI ALBERI E ARBUSTI

1. Costituiscono danneggiamento tutte le attività che, direttamente o indirettamente, arrecano nocumento all'integrità fisica e fisiologica delle piante arboree ed arbustive ed al loro naturale sviluppo.
2. Salvo quanto previsto dalle specifiche norme di settore, e al di fuori dei casi espressamente autorizzati dall'Ufficio comunale competente per il verde pubblico ai sensi dell'articolo 4, è vietato:
   a. rompere o tagliare le radici, i rami e i fusti di alberi e arbusti;
   b. sradicare alberi e arbusti.
   c. impermeabilizzare, con pavimentazione o altre opere edilizie, l'area di pertinenza delle piante;
   d. realizzare manufatti di qualsiasi genere e tipo nelle aree di pertinenza di alberi e arbusti;
   e. scavare buche nell'area di pertinenza di alberi e arbusti;
   f. utilizzare aree di pertinenza di alberi e arbusti per depositi di materiali di qualsiasi tipo e per attività industriali, artigianali e commerciali in genere, salvo che la pavimentazione esistente non lo consenta senza determinare danneggiamento degli apparati ipogei.
   g. versare nell'area di pertinenza degli alberi o, comunque, nel suo intorno, sostanze acide o alcaline, sali, oli minerali o altre sostanze fitotossiche;
   h. scortecciare e incidere i fusti e i rami degli alberi;
   i. bruciare sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle piante;
   j. affiggere agli alberi cartelli, tabelle, segnali, manifesti e oggetti di ogni genere con chiodi, filo di ferro, staffe, ganasce, ecc.;
   k. imbrattare con vernici o altri materiali, fusti e rami fatti salvi segni di piccole dimensioni apposti a scopo di manutenzione (es. alberi da potare o da abbattere);
   l. riportare, nelle aree di pertinenza di alberi e arbusti, ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto;
   m. asportare terreno dalle aree di pertinenza di alberi e arbusti o interrare qualsiasi materiale o sostanza nelle medesime;
   n. compattare il terreno nell'area di pertinenza di alberi e arbusti.

In caso di comprovato danneggiamento di alberi di proprietà Comunale, il responsabile è obbligato al ristoro del danno ai sensi dell'Allegato G del RdV, fatte salve altre forme di tutela.

ARTICOLO 14 – ALBERATE LUNGO LA VIABILITA'

1. I filari di piante arboree che costituiscono i viali alberati, anche se disetanei e a composizione specifica mista, sono elementi unitari e come tali devono essere gestiti dal punto di vista manutentivo.
2. Le potature, i diradamenti o i singoli abbattimenti, le ricostituzioni e le sostituzioni di tratti o i singoli reimpianti vanno valutati in base alla situazione statica, fitosanitaria e all'età di servizio, come definita all'ultimo comma del presente articolo, dell'intera alberata.
3. Nel caso di abbattimento di alberi facenti parte di alberate adulte, l'Ufficio comunale competente per il verde valuterà, sulla base delle condizioni spaziali esistenti, l'opportunità di effettuare piantagioni sostitutive e la possibilità di introdurre altre specie.
4. L'età di servizio, da intendersi come durata media funzionale ed estetica delle specie utilizzate nelle alberate stradali, è calcolata come indicato nell'Allegato B. Il concetto di età di servizio non è applicabile nel caso di alberi secolari e/o monumentali o di formazioni vegetali monumentali tutelate ai sensi della Legge 10/2013 e/o D. Lgs 42/2004 e/o della LR 6/2005. In caso di piante sottoposte a capitozzatura o a recisione di radici, l'età di servizio, come termine di riferimento per programmare la sostituzione di un filare, può essere ridotta fino ad un massimo del 50%.

ARTICOLO 15 – ALTRE FORMAZIONI LINEARI LUNGO LA VIABILITA'

Le formazioni vegetali lineari, di qualunque tipo e genere (es. siepi), costituiscono elementi di reti o corridoi ecologici e sono gestite sempre tenendo conto delle loro caratteristiche e funzioni naturalistiche e ambientali, fermo restando il rispetto della normativa vigente in ambito di circolazione (Codice della Strada) e fatte salve altre forme di tutela.

ARTICOLO 16 – AREE COLTIVATE

Per la regolamentazione riferibile agli obblighi del conduttore di aree coltivate si fa esplicito rinvio ai Regolamenti Comunali vigenti in materia.

ARTICOLO 17 – PARCHI URBANI, PERIURBANI ED EXTRAURBANI

1. I parchi situati all'interno o ai margini dei centri abitati hanno funzioni molteplici – ecologiche, sociali, protettive e produttive – volte all'erogazione di benefici di diritto fondamentale per la collettività. Essi sono progettati e gestiti così come prescritto dalla LR 26/1998 e fanno parte della Rete Ecologica Locale (REL), in diretta connessione con i parchi periurbani ed extraurbani.
2. La (REL) rappresenta il recepimento della REM (Rete Ecologica Marche), strumento istituito dalla Regione Marche con LR 2/2013, per tutelare la biodiversità e ridurre la frammentazione degli habitat. La REL deve essere recepita negli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, come previsto dall'art. 5 della LR 2/2013, e avviene con le modalità definite negli indirizzi approvati con la DGR Marche 1288/2018 che rappresenta quindi il documento di riferimento ufficiale per l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa.
3. Analogamente al disegno regionale dato alla REM anche la REL considera elementi essenziali delle strutture:
   - il Tessuto ecologico (articolato in sistemi ambientali);
   - i Nodi e Continuità naturali.

   Lo schema che definisce tali elementi e che costituisce l'ossatura incomprimibile della REL può ovviamente essere integrato ed arricchito dai progettisti che si trovino ad affrontare la progettazione di parchi urbani, periurbani ed extraurbani.

PARTE III –GESTIONE PARTECIPATA DI AREE VERDI PUBBLICHE

ARTICOLO 18 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Nella presente parte sono elencati gli interventi vietati, le prescrizioni e gli interventi autorizzabili in tutte le aree adibite a parco, giardino o verde di proprietà o gestione del Comune. L'ottemperanza ai divieti e alle prescrizioni di seguito riportate non costituisce esenzione da eventuali ulteriori obblighi derivanti da altre norme.

ARTICOLO 19 – TUTELA DELLE FUNZIONI ESTETICHE

L'autorizzazione di installazioni fisse di strutture, manufatti di qualunque tipo a fini pubblicitari, nonché la sosta di veicoli e rimorchi pubblicitari, all'interno di aree verdi pubbliche, deve essere rilasciata previa acquisizione del preventivo parere dell'Ufficio verde pubblico.

ARTICOLO 20 - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

1. Principi generali e soggetti coinvolti.

1.1 Il Comune di Ancona promuove la partecipazione attiva dei cittadini alle attività di pianificazione, tutela, gestione e valorizzazione del verde, riconoscendo a questo le molteplici ed insostituibili funzioni ecosistemiche assolte e la valenza economica prodotta. Il Comune favorisce lo sviluppo di una coscienza collettiva sui temi del verde, valorizzando capacità e competenze della cittadinanza, chiamandola a contribuire alla difesa del verde da qualsiasi azione che vada contro i principi della tutela ecologico-ambientale, biologica, paesaggistica, urbanistica ed estetica.

1.2 I Soggetti destinatari del presente Articolo sono cittadini singoli, cittadini costituiti in forma associata, circoli e comitati di quartiere, organizzazioni di volontariato, enti religiosi, enti pubblici, enti del terzo settore, scuole di ogni ordine e grado; soggetti giuridici ed operatori commerciali con ragione sociale d'impresa. Nel caso di cittadini singoli che intendono svolgere le attività di cui ai punti precedenti devono essere iscritti nell'apposito "Elenco Comunale dei volontari" di cui all'art.6 del "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per attività di volontariato civico" (Deliberazione del Consiglio n.58 del 19 giugno 2015).

1.3 Il Comune promuove la partecipazione attiva dei cittadini al monitoraggio del verde urbano, al fine di garantire una più efficace tutela del patrimonio vegetale e della biodiversità, con particolare riguardo alle specie endemiche e rare della vegetazione spontanea. I cittadini possono trasmettere informazioni e proposte per la valorizzazione e la tutela della biodiversità all'Ufficio competente in materia di verde urbano.

1.4 Sono individuate quali aree suscettibili delle forme di collaborazione le seguenti tipologie:

- parchi urbani attrezzati e non attrezzati;
- spazi verdi di quartiere;
- aiuole spartitraffico e rotatorie;
- aree destinate agli animali da affezione;
- parchi e giardini delle scuole;
- aree esterne agli edifici istituzionali pubblici assegnati al municipio;
- percorsi pedonali, ciclopedonali e sentieri.

Gli elementi di arredo presenti all'interno delle suddette aree, nonché quelli collocati negli spazi pubblici, possono a loro volta costituire oggetto di affidamento nell'ambito delle forme di collaborazione previste dal presente regolamento. L'elenco sopra riportato ha carattere esemplificativo e non esaustivo. I soggetti interessati possono

pertanto proporre forme di gestione o cura partecipata anche con riferimento ad altre aree di proprietà comunale.

2. Forme di collaborazione.

2.1 a collaborazione con i cittadini attivi potrà prevedere differenti modalità di intervento sugli spazi pubblici, con un gradiente di complessità crescente che potrà riguardare la cura occasionale, la cura costante e continuativa, o la gestione condivisa degli spazi verdi pubblici. Il Comune può procedere con l'affidamento di aree o elementi di arredo tramite le seguenti 4 forme di collaborazione:

- Affidamento in adozione delle aree a verde (Volontariato Civico o Patti di Collaborazione).
- Affidamento di interventi puntuali.
- Assegnazione di orti sociali.
- Affidamento tramite contratto di sponsorizzazione.
- Coinvolgimento dei cittadini in azioni di micro-forestazione urbana.

La sottoscrizione di accordi di collaborazione, comunque denominati, non comporta in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune, né può dar vita ad un rapporto di tipo contrattuale.

3. Affidamento in adozione delle aree verdi

3.1 L'adozione consiste nell'assunzione dell'impegno da parte del soggetto adottante ad eseguire una o più attività, per un periodo di tempo determinato col fine di cura e tutela dell'area presa in adozione.

3.2 Le attività possono consistere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella cura del verde orizzontale e monitoraggio, nella pulizia, nella manutenzione degli arredi, nella custodia e/o sorveglianza dell'area presa in adozione.

3.3 La collaborazione tra amministrazione e soggetti interessati ai fini di quanto sopra può essere avviata:

a) in risposta ad una iniziativa dell'Amministrazione;
b) su proposta presentata dai soggetti stessi, rientranti negli ambiti previsti dal presente regolamento.

Circa il punto a) il Comune può individuare e pubblicare periodicamente sul sito istituzionale un elenco delle aree e degli arredi e strutture in esse presenti, che possono essere oggetto di affidamento;

circa il punto b) il Comune può avviare una valutazione delle proposte progettuali, coordinando la propria azione con i servizi e gli interventi descritti nelle proposte.

3.4 Ogni forma di collaborazione sarà regolata con appositi atti sottoscritti tra le parti, che specifichino la natura, la durata di ogni singola tipologia di intervento e le modalità di attuazione, gestione nonché le rispettive responsabilità. Il Comune può scegliere di formalizzare la collaborazione secondo le modalità delineate dalle seguenti discipline regolamentari, attualmente vigenti, che si configurano tra loro complementari:

A_"Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per attività di Volontariato Civico" (Deliberazione del Consiglio n.58 del 19 giugno 2015).

B_"Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani" (Patti di Collaborazione - Deliberazione del Consiglio n.22 del 7 marzo 2023).

La scelta in ordine all'applicazione dell'uno o dell'altro regolamento è concordata dalle parti, al fine di garantire la maggiore efficacia dell'azione collaborativa. Tale scelta sarà comunque effettuata all'esito della relativa istruttoria di fattibilità condotta dall'Ufficio competente. L'individuazione del Regolamento applicabile avverrà in relazione al livello di intensità e complessità delle proposte presentate. In particolare, il Regolamento di cui alla lettera a) indica una forma di collaborazione prettamente legata al volontariato nella realizzazione o attuazione di un intervento specifico e limitato nel tempo, mentre il Regolamento al punto b) fornisce specifiche indicazioni

per la definizione di azioni e interventi con caratteristiche di complessità, che possono comprendere interventi di rigenerazione temporanea e rigenerazione permanente di aree, immobili ed elementi di arredo urbano, includendo altresì attività di gestione e cura di spazi pubblici con un impegno reciproco da entrambe le parti e solitamente sviluppato su periodi di tempo di più anni.

3.5 Il presente Regolamento individua nell'Ufficio Verde Pubblico il soggetto che curi i rapporti con i cittadini per pervenire alla stesura degli accordi pattizi sopracitati.
Per quanto riguarda la definizione e modalità di svolgimento delle azioni e interventi previsti, disposizioni di carattere procedurale e obblighi, responsabilità e vigilanza si rinvia ai testi integrali dei succitati regolamenti.

4. Affidamento di Interventi puntuali

4.1 I soggetti che intendono contribuire al decoro e alla tutela del verde urbano del Comune di Ancona possono offrire anche la loro disponibilità a svolgere gratuitamente attività puntuali e occasionali di manutenzione, pulizia e riqualificazione del verde urbano e degli arredi inseriti nei parchi e giardini pubblici, anche in collaborazione con gli operatori pubblici, al di fuori dei regolamenti sopra citati.

4.2 L'istanza di autorizzazione allo svolgimento di tali attività va presentato all'Ufficio competente completo della proposta che individua l'elemento puntuale di cui il cittadino è interessato a prendersi cura.

4.3 Qualunque forma di accordo riguardante tali prestazioni puntuali può essere adottata dal Dirigente dell'Ufficio competente e le modalità e le forme operative sono definite all'interno dell'accordo stesso che può formalizzarsi anche con un semplice scambio di corrispondenza.

5. Assegnazione di Orti Sociali

5.1 È consentito l'affidamento in gestione di spazi del Comune di Ancona per l'attività di coltivazione di orto urbano, nel rispetto di quanto indicato nello specifico regolamento comunale per la disciplina e l'assegnazione e l'uso degli Orti Sociali.

5.2 Il Regolamento di riferimento è il "Regolamento per l'assegnazione e l'uso degli orti Sociali" approvato con Deliberazione del Consiglio del Comune di Ancona n.47 del 30 maggio 2016.

6. Sponsorizzazione sulle aree a verde

6.1 È consentita la sponsorizzazione di aree verdi del Comune di Ancona, degli arredi ed eventualmente delle strutture ivi presenti, nel rispetto di quanto indicato nel regolamento comunale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni.

6.2 Il Regolamento di riferimento è il "Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni" approvato con Deliberazione del Consiglio del Comune di Ancona n.42 del 19 aprile 2021.

7. Coinvolgimento dei cittadini in azioni di micro-forestazione urbana

7.1 I cittadini possono presentare proposte finalizzate all'incremento e alla valorizzazione del verde urbano anche nell'ambito del "Contratto Interregionale di Forestazione Urbana della città costiera del Medio Adriatico - Abruzzo e Marche" approvato dal Comune di Ancona con Delibera di Giunta n.643 del 5-12-2023 e sottoscritto in data 6-12-2023. L'inserimento dell'intervento nel Piano di Azione del contratto di forestazione di cui sopra può costituire un criterio di priorità per l'investimento di enti pubblici per il verde urbano nel Comune di Ancona.

7.2 L'amministrazione può recepire le proposte dalla cittadinanza per interventi di forestazione urbana anche tramite la presentazione di istanze nell'ambito del bando a sportello permanente "Costruiamo insieme una città più verde", approvato con Deliberazione della Giunta del Comune di Ancona n.714 del 24-10-2024. Le proposte ritenute ammissibili saranno inserite in apposita graduatoria e potranno essere

finanziate progressivamente, in relazione alle risorse che il Comune renderà disponibili nel tempo per l'attuazione degli interventi previsti dal bando.

7.3 Nelle iniziative di cui sopra dovranno essere previste forme di accordo pattuite, secondo le modalità sopra richiamate, per la presa in carico del soggetto proponente della manutenzione fino almeno ad attecchimento completo delle essenze messe a dimora.

PARTE IV – PROGETTAZIONE DEL VERDE PUBBLICO

ARTICOLO 21 - PROCEDURE E CRITERI GENERALI

1. La progettazione del Verde Pubblico dev'essere curata da professionisti del settore e del Comune di Ancona, gli strumenti di programmazione e pianificazione specifici di cui il Comune è dotato, nonché le linee guida prodotte sia sulle tipologie di *Nature Based Solutions* da applicare sulle specie vegetazionali più adatte da utilizzare rispetto agli elenchi prodotti nei progetti P.I.A. e nei Progetti Life che si sono susseguiti negli anni.
2. L'analisi ambientale (condizioni pedoclimatiche) e l'analisi dell'utenza (scopi e funzioni della realizzazione) vengono effettuate preliminarmente per valutare le potenzialità del sito; in base a queste ultime, e agli eventuali vincoli presenti, viene definito l'impianto vegetazionale ed il relativo piano di manutenzione.
3. La corretta progettazione permette di ottenere la migliore riuscita funzionale ed estetica del verde ottimizzando costi di impianto e di manutenzione. Per raggiungere tale obiettivo occorrerà privilegiare specie vegetali autoctone, di antico indigenato e naturalizzate, resistenti alle fitopatie e a bassa intensità di manutenzione, valutare opportunamente distanze e sesti di impianto, porre in atto tutti gli accorgimenti tesi al risparmio idrico ed energetico e, più in generale, adottare soluzioni consone alla biodiversità locale, all'ambiente e al paesaggio circostante.
4. Nelle zone di particolare valore paesaggistico ed ambientale (arenili, aree protette e aree contigue ad aree protette, zone limitrofe ai corsi d'acqua, aree con elementi di naturalità diffusa) i progetti per nuove opere a verde, o per la ristrutturazione del verde esistente, si dovranno conformare obbligatoriamente al criterio dell'inserimento paesaggistico e ambientale.
5. I progetti concernenti la realizzazione o la manutenzione straordinaria di parchi, aree verdi e giardini e di realizzazione di alberate, consistenti nello studio delle condizioni pedo-bioclimatiche necessarie per l'attecchimento e lo sviluppo delle piante, nonché nello studio dei vincoli, delle dinamiche e delle finalità dell'impianto vegetazionale che si intende realizzare, dovranno essere redatti da professionisti abilitati all'esercizio della professione con competenze in materia; tali progetti sono denominati Progetti colturali-gestionali.

ARTICOLO 22 – ELABORATI DEL PROGETTO COLTURALE-GESTIONALE

1. Gli elaborati del Progetto colturale-gestionale consistono almeno in:
   a. studi ed indagini quali inquadramento paesaggistico, analisi agroforestale, geopedologica, morfotopografica, ambientale e fitosociologica, ecc. con relative tavole, corografie, documentazioni fotografiche;
   b. elaborazioni grafiche attraverso le quali vengono illustrate le tipologie dell'impianto a verde, particolari tecnici, dinamiche evolutive e di accrescimento, inserimenti paesaggistici, ecc;
   c. descrizione dettagliata delle caratteristiche di tutti i materiali prescelti (vegetali e manufatti) e delle tecniche esecutive;
   d. piano di tutela del verde esistente, con particolare riguardo agli individui appartenenti a specie protette ed alle formazioni tutelate;

e. relazione tecnica dello stato di fatto corredata di planimetrie redatte alle scale opportune illustrativa degli aspetti agronomico-forestali e della situazione biomeccanica e fitopatologica della vegetazione arborea preesistente;
f. relazione tecnica di progetto illustrativa delle finalità di intervento, delle soluzioni proposte, dei vincoli progettuali, dei criteri adottati per le scelte dei materiali impiegati (vegetali e non), delle tecniche esecutive, degli aspetti bioecologici ed agronomico-forestali relativamente alla fase di impianto e alla fase di gestione (per i nuovi impianti e per la vegetazione preesistente);
g. restituzioni grafiche di progetto (planimetriche e assonometriche, sviluppo tipologico delle sezioni) redatte alle scale opportune per le principali caratteristiche dell'opera: alberi con evidenziata la copertura a maturità, arbusti con evidenziata la copertura a maturità, siepi, eventuali impianti di irrigazione e drenaggi, piste e/o percorsi pedonali, ciclabili o carrabili, arredi e attrezzature ludiche, pubblica illuminazione, recinzioni, ecc.; le planimetrie dovranno riportare obbligatoriamente: l'orientamento, le distanze degli alberi dai manufatti e dalle utenze (aeree e sotterranee);
h. elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo, quadro economico;
i. piano colturale quinquennale tecnico-economico di manutenzione delle opere a verde.
j. La progettazione dovrà tenere conto anche agli specifici Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) in relazione alla normativa vigente e a quanto previsto dal presente RdV.
k. Quanto disposto dagli art. 9 e 10 del presente regolamento in caso di alberature residuali ivi presenti.

ARTICOLO 23 – SCELTA DELLA SPECIE

1. La scelta delle specie da impiegare in ambito urbano deve essere attentamente operata in funzione di vari parametri quali ad esempio clima, terreno, finalità dell'impianto, volume delle chiome a maturità, presenza e tipo di edifici circostanti, tipo di frequentazione e uso delle aree circostanti da parte della cittadinanza, capacità di indurre reazioni allergiche causate dai pollini, dando preferenza a specie con minori emissioni di composti organici biogenetici (BVOC), tenendo conto anche della capacità di resilienza ai cambiamenti climatici e alle onde di calore. Dato che le conoscenze scientifiche sono in continua evoluzione, il competente Ufficio predisporrà e aggiornerà periodicamente appositi elaborati tecnici, con relative indicazioni gestionali e progettuali, che saranno opportunamente pubblicizzati.
2. È vietato l'impiego di specie per le quali è attestata nel territorio la presenza di parassiti o malattie oggetto di decreti di lotta obbligatoria o che, comunque, ne costituiscono causa di grave deperimento o disseccamento. Andranno viceversa impiegati individui di specie affini indenni o cloni delle medesime specie selezionati per la loro resistenza a parassiti o malattie.
3. È vietato l'impiego di tutte le specie invasive, salvo diverse disposizioni e tutele di legge, rientranti nell'Allegato F o nelle liste di organismi sottoposti a restrizioni *dall'European and Mediterranean Plant Protection Organization* (EPPO).

ARTICOLO 24 - SUOLO "A VERDE"

1. All'interno delle aree verdi pubbliche, le superfici definibili "a verde" (la superficie a "verde" è la quota di suolo coperta da vegetazione viva, permeabile e direttamente destinata alle funzioni ecologiche, ricreative o ornamentali) devono essere calcolate al netto delle aree impermeabili, quali pavimentazioni manufatti su sedime impermeabile, strutture, ecc. In altri termini la somma delle superfici "a verde" è costituita da prati, superfici sistemate con tappezzanti erbacee o arbustive, aree di pertinenza delle piante arboree ed arbustive non impermeabilizzate, laghetti non cementati, percorsi realizzati con pavimentazione permeabile.

2. Nei piani urbanistici attuativi (piani di lottizzazione, piani di recupero, piani PEEP, piani PIP, piani particolareggiati, ecc.) le aree verdi devono essere previste per almeno l'80% da superfici “a verde”; tali aree verdi devono avere una superficie accorpata non inferiore al 50% della dotazione totale di verde pubblico.
3. L’approvazione da parte del Consiglio Comunale dei Piani Attuativi potrà essere concessa soltanto previa verifica in fase istruttoria di tutti gli elaborati relativi al progetto e alla gestione del verde e di tutto quanto previsto nel presente articolo.
4. Nel caso di attuazione diretta o soggetta a strumento urbanistico attuativo, la documentazione prevista all’art. 21 del RdV dovrà essere integrata con:
   a. la previsione della copertura arborea e arbustiva a maturità;
   b. l’indicazione della viabilità, degli edifici, dei passi carrai e delle utenze (aeree e sotterranee), esistenti o di progetto, situati all’interno o attigui all'area di intervento.
5. In merito alla quota di superficie da destinare a verde pubblico nei nuovi insediamenti residenziali e produttivi, si indicano le seguenti coperture minime del suolo (calcoli da effettuare in base alle caratteristiche delle singole specie arboree e arbustive):
   =>nelle zone residenziali e terziarie/direzionali:
   _40% di copertura arborea (proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità);
   _15% di copertura arbustiva (proiezione delle chiome degli arbusti al suolo, a maturità);
   =>nelle zone produttive:
   _50% di copertura arborea (proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità;
   _20% di copertura arbustiva (proiezione delle chiome degli arbusti al suolo, a maturità).
6. Le aree verdi di medie-piccole dimensioni (da 200 a 2.000 m^2) devono avere forme e dimensioni tali da consentire adeguate piantagioni e manutenzioni e non solo derivare da spazi di risulta; nel caso di aree piccole (inferiori a 200 m^2), ad esempio quelle che si ottengono nella realizzazione del verde stradale, la sistemazione deve garantire la perfetta funzionalità e gestibilità dell'area anche a pieno accrescimento dell'elemento vegetale eventualmente impiegato (ad esempio: contenimento dell'ingombro degli elementi vegetali scelti, efficacia estetica, minimizzazione dei costi di manutenzione, etc.) .
7. I corpi illuminanti devono essere distanziati il più possibile dagli alberi, evitando di proiettare la luce verso le loro chiome, rispettando i criteri di progettazione previsti dalle disposizioni legislative in materia. Il posizionamento dei punti luce deve essere previsto in modo tale da eliminare ogni interferenza con la chioma degli alberi, siepi ed arbusti tenuto conto delle loro dimensioni a maturità. I percorsi di attraversamento devono essere realizzati con materiali permeabili, fatti salvi casi particolari che richiedono l’impiego di strutture in cemento per motivi di stabilità.
8. Nelle zone produttive sono inoltre consigliate schermature verdi sui lati prospicienti terreni con diversa destinazione urbanistica o con presenza di viabilità pubblica.
9. In ogni caso dovrà essere garantita la distanza minima tra gli alberi e ogni manufatto edilizio, nella misura minima corrispondente al raggio dell'area di pertinenza della pianta e comunque tenendo conto della massima dimensione delle chiome a maturità, mentre per le distanze da utenze aeree o sotterranee sono fatte salve le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia e comunque tenuto conto delle necessità manutentive future.
10. La gestione sostenibile del verde pubblico punta all’adozione di una manutenzione differenziata, in riferimento alle diverse componenti dell'ecosistema urbano. In particolare, uno dei punti salienti è rappresentato dalla riduzione progressiva nell'impiego dei prodotti chimici per il controllo del verde indesiderato. Per questo ci si dovrà abituare sempre di più a tollerare la presenza di qualche ciuffo di erba ai piedi degli alberi o lungo i marciapiedi. Verranno pertanto avviate anche le sperimentazioni per l'utilizzo di sistemi alternativi, come il pirodiserbo (distruzione del verde indesiderato

con il calore), ecc. e di nuove modalità che permettano di migliorare la gestione del verde.

11. La gestione differenziata permette di finalizzare la distribuzione delle risorse a disposizione, per la manutenzione degli spazi verdi in relazione al loro uso e al principio della sostenibilità, contribuendo anche alla razionalizzazione dei costi di gestione.
12. L'approccio prevede la suddivisione del verde in due categorie principali:
    a. Aree a sfalcio intensivo: Zone molto frequentate (es. aree gioco, sgambamento cani, zone di passaggio), che mantengono un'erba regolarmente tagliata per garantire il decoro urbano.
    b. Aree a sfalcio ridotto: Porzioni di parchi e giardini dove l'erba viene lasciata crescere più alta e fiorire prima di essere tagliata, favorendo insetti impollinatori e trattenendo l'umidità del suolo. In tali aree viene attivato il controllo finalizzata anche alla tutela di emergenze botaniche presenti e/o specie endemiche o rare.

ARTICOLO 25 – PARCHEGGI ALBERATI

1. La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata all'eliminazione o mitigazione degli impatti ed all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità dell'opera e il suo inserimento paesaggistico, il progetto dovrà pertanto soddisfare anche i requisiti minimi previsti per l'indice BAF (*Biotope Area Factor*) ai sensi del DGR 873/2021 e dal Regolamento Edilizio del Comune di Ancona, fatto salve diverse indicazioni disposte dal PRG del Comune di Ancona e relative NTA.
2. essere realizzata con materiali permeabili, mentre le aree di manovra potranno essere realizzate in asfalto o altri materiali impermeabili e comunque secondo quanto previsto dal DGR 873/2021 e/o dal Regolamento Edilizio del Comune di Ancona, fatto salve diverse indicazioni disposte dal PRG del Comune di Ancona e relative NTA.
3. In caso di realizzazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico e collettivo a cielo aperto, in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma 1, occorrerà attenersi alle seguenti prescrizioni minime, salvo diverse disposizioni contenute negli strumenti urbanistici e/o regolamenti Comunali ad oggi in vigore:
    a. Per l'impianto delle alberate dovrà essere attentamente valutato l'orientamento dei posti auto in relazione ai punti cardinali, al fine di ottenere la migliore disposizione degli alberi per la funzione di ombreggiamento;
    b. Il numero minimo di alberi ad alto fusto da inserire, con funzione ombreggiate a servizio delle auto in sosta, è nel rispetto delle seguenti quantità:
        - 1 albero ogni 6 posti auto in caso di alberi a chioma larga - Allegato B RdV;
        - 1 albero ogni 5 posti auto in grado di alberi a chioma media - Allegato B RdV;
        - 1 albero ogni 4 posti auto in caso di alberi a chioma stretta - Allegato B RdV;
    c. per ogni albero ad alto fusto di nuovo impianto dovrà essere garantita una superficie a suolo libero e permeabile, pacciamata o impiantata con specie vegetali erbacee o arbustive, circostante il fusto, di forma varia e di superficie non inferiore a 9 m^2. L'area quella pari all'area di pertinenza, come definita all'art. 5 comma 1, deve essere comunque commisurata alle reali necessità delle specie arboree utilizzate. di alberi ad alto fusto di I, II o III grandezza la cui circonferenza del fusto, o DBH misurata a 1,3 m da terra, o DBH è pari rispettivamente a non meno di 130 o 41,5 cm Qualora sia verificata e motivata dai progettisti l'impossibilità di rispettare la superficie minima di 9 m^2, la dimensione delle aiuole potrà essere ridotta previa valutazione degli Uffici competenti.
    d. il progetto colturale-gestionale deve prevedere idonee soluzioni tecniche finalizzate ad evitare un uso improprio delle superfici permeabili destinate a verde (es: sosta e transito di veicoli, deposito di materiali, calpestio, etc.) e urti accidentali dei fusti da parte dei veicoli e darne adeguata rappresentazione negli elaborati progettuali;

e. in merito alla scelta della specie devono essere escluse le piante arboree che per caratteristiche degli apparati radicali e dei frutti, quali ad esempio i pini (*Pinus* spp.), gli ippocastani (*Aesculus* spp.) e i pioppi (*Populus* spp.), non risultano compatibili con la destinazione d'uso dell'area su cui verrà realizzato l'impianto. È fatto divieto di utilizzo di alberi e/o altri materiali vegetali contenuti nell'Allegato F del presente Regolamento.

4. Eventuali aree destinate a verde, previste all'interno del parcheggio devono essere piantate con alberi ad alto fusto e/o arbusti compatibilmente con le dimensioni delle suddette aree e all'eventuale presenza di elementi vincolanti, nonché nel rispetto di eventuali obblighi normativi in materia di confini e/o distanze di legge.

ARTICOLO 26 – PARCHI URBANI

I parchi situati all'interno o ai margini dei centri abitati hanno funzioni molteplici – ecologiche, sociali, protettive e produttive – volte all'erogazione di benefici di diritto fondamentale per la collettività. Essi sono progettati così come previsto dall'art. 5 della LR 26/1998.

ARTICOLO 27 – GARANZIE E MANUTENZIONI

1. La sistemazione a verde non si conclude con la realizzazione dell'impianto, bensì ad avvenuto attecchimento di tutti i componenti vegetali; per tale motivo deve essere sempre previsto un periodo di garanzia di attecchimento che non può essere inferiore a tre stagioni vegetative, a partire dalla data di piantagione, salvo diverse indicazioni.
2. Il verde pubblico realizzato da privati la cui gestione e manutenzione sarà effettuata direttamente dal Comune potrà essere preso in carico dall'Ufficio competente per il verde soltanto ad avvenuto completo attecchimento di tutti i componenti vegetali. Nei costi di progetto relativi all'impianto dovrà pertanto essere prevista la suddetta garanzia di attecchimento; durante il medesimo periodo di garanzia dovranno essere garantite tutte operazioni necessarie per l'attecchimento stesso tra le quali, in particolare, sfalcio dei prati per favorire l'accestimento delle erbacee perenni e irrigazioni per favorire la radicazione di alberi e arbusti.
3. Le superfici a verde pubblico per essere prese in carico da parte del Comune devono essere state realizzate secondo le norme e le prescrizioni del presente Regolamento e della normativa vigente al riguardo.
4. Non potranno essere prese in carico dal Comune opere a verde che sono state realizzate in difformità dagli elaborati di progetto approvati dall'Ufficio competente per il verde urbano e per le quali non sia stato verificato l'attecchimento di tutti i componenti vegetali da parte del medesimo Ufficio competente.
5. A garanzia di una corretta realizzazione del verde e dell'esecuzione delle cure colturali finalizzate all'attecchimento di tutti i componenti vegetali deve essere stipulata una polizza fidejussoria di importo pari al valore dell'opera a verde e delle relative cure colturali per cinque anni, così come calcolate nello specifico elaborato previsto nel piano di gestione-colturale di cui all'art. 21 del RdV.
6. La stipula della polizza fidejussoria non è necessaria per progetti sviluppati ai sensi della parte III - Gestione partecipata aree verdi pubbliche.
7. Le piantagioni compensative, di cui all'art. 9, ad opera di privati su terreni pubblici, necessitano di quanto previsto dai commi precedenti ogni qualvolta il numero complessivo di alberi a compensazione è pari o superiore alle 15 unità oppure sono necessarie superfici di impianto pari o superiori ai 1.500.

CAPO III - VERDE PRIVATO

Il contenuto regolamentare del presente Capo, destinato al verde privato è da applicare nella progettazione e gestione del verde che non abbia una fruizione collettiva ma riguardi sempre e solo aree private, delimitate e non fruite liberamente da persone estranee alla proprietà del bene, salvo i casi evidenziati nei successivi articoli.

ARTICOLO 28 – GESTIONE E TUTELA DEL VERDE PRIVATO

1. La gestione del verde privato deve essere effettuata dai proprietari, o aventi titolo, nel rispetto delle stesse disposizioni di cui al presente Regolamento. Nonché da quanto previsto dal Regolamento Edilizio del Comune di Ancona e/o da ogni altro Regolamento Comunale che disciplina il decoro urbano.
2. Il privato ha l'obbligo e l'onere della gestione del proprio verde di pertinenza. La gestione deve essere effettuata secondo gli standard della buona pratica colturale ai sensi del presente RdV e in ottemperanza a quanto stabilito da altra normativa vigente in materia.
3. Gli alberi monumentali di cui alla Legge 10/2013, le formazioni vegetali monumentali e/o gli alberi secolari ai sensi della LR 6/2005, e/o gli alberi e/o le formazioni vegetali radicati in aeree soggette a vincolo ai sensi del D. Lgs 42/2004, nonché gli alberi e/o le formazioni vegetali tutelate dal Comune ai sensi dell'articolo 3 del presente RdV devono essere trattati gestiti con le modalità, laddove presenti, indicate nei relativi provvedimenti di tutela o dalla Legge.
4. I proprietari di piante poste al confine di aree di transito e/o passaggio di proprietà pubblica e/o privata ad uso pubblico devono provvedere al taglio di rami e siepi debordanti che impediscono o limitano la fruizione dei luoghi, nel rispetto della normativa vigente, nonché che secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 285 del 30.04.1992 e DPR n. 495 del 16.12.1992.
5. L'abbattimento di alberi ad alto fusto di proprietà privata può essere effettuato ai sensi dell'art. 8 del RdV, previa comunicazione da inoltrare all'Ufficio comunale competente per la gestione del verde, fornendo tutti i dati e producendo la documentazione indicati nello schema di comunicazione secondo le modalità di cui all'Allegato E del presente Regolamento.
6. Ai sensi dell'art. 9 del RdV, per ogni albero ad alto fusto vivo abbattuto, previa autorizzazione, il proprietario conduttore ha l'obbligo di provvedere alla piantagione compensativa secondo le modalità previste ai sensi dello stesso art. 9.
7. Per potatura ordinaria di alberi privati si intende la gestione della chioma degli alberi ad alto fusto eseguita nelle modalità previste dall'art. 6 comma 2, 3, 5, 6 ed 8 e dall'Allegato C del RdV. La potatura ordinaria non necessita di atti autorizzativi e/o comunicazioni.
8. Per potatura straordinaria e/o capitozzatura (o taglio internodale) di alberi privati si intende la gestione della chioma eseguita non seguendo le modalità richiamate al comma precedente, ma quanto disposto ai sensi dell'art. 22 LR 6/2005 e dell'art. 7 del RdV. La potatura straordinaria e/o la capitozzatura devono essere preventivamente comunicati all'Ufficio Verde secondo quanto previsto dall'Allegato E del presente Regolamento.
9. L'istanza di abbattimento e/o potatura straordinaria e/o interferenza nelle zone di pertinenza radicale degli alberi ad alto fusto motivata da progetti edili privati, di qualsiasi natura, deve essere allegata all'istanza presentata allo Sportello Edilizia ed Attività Economiche ai sensi dell'art. 29 e dall'allegato E del presente RdV.

ARTICOLO 29 – PROGETTAZIONE DEL VERDE PRIVATO

1. I progetti edilizi privati, di qualsiasi natura, che riguardano la progettazione e/o la modifica e/o l'interferenza del verde privato, anche in ambito rurale, devono essere redatti secondo quanto previsto dal DGR n. 873/2021 e/o dal Regolamento Edilizio del Comune di Ancona vigente. I contenuti minimi dei progetti devono essere corredati da:

a. relazione tecnica illustrativa multidisciplinare sullo stato dei luoghi redatta, ciascuno per le proprie competenze, da professionisti abilitati all'esercizio delle rispettive professioni, concernente il verde esistente dando chiara evidenza delle scelte e soluzioni progettuali anche ai sensi dell'art. 9 e dall'Allegato E del RdV;
b. relazione progettuale con evidenza di tutte le informazioni colturali e gestionali redatti da un professionista abilitato all'esercizio della professione con competenze in materia agronomico-forestali, concernenti il verde di nuovo impianto ai sensi dell'art. 9 del RdV e/o di altra normativa preordinata al presente Regolamento;

Tavole planimetriche dello stato attuale delle aree verdi, con chiara indicazione delle aree di cantiere, ai sensi dell'art. 2 comma 5 lettera e) del RdV, e tavole planimetriche dello stato di progetto. Gli elementi arborei ed arbustivi, presenti e di progetto, dovranno essere chiaramente indicati nelle diverse tavole planimetriche con almeno l'indicazione delle specie e/o di un codice identificativo univoco.

2. In caso di progetti di aree a verde private ad uso pubblico, come parcheggi a cielo aperto e/o viali alberati di pertinenza di strutture ricettive o commerciali, i progetti devono essere redatti in base a quanto previsto dal DGR 873/2021 e/o dal Regolamento Edile Comunale vigente e dagli articoli nn. 23, 24 e 25 del RdV, nonché da quanto previsto dal precedente comma 1.
3. Qualora nell'area oggetto dell'intervento edile non siano presenti alberi vivi ad alto fusto, al momento della presentazione dell'istanza allo Sportello Edilizia ed Attività Economiche, dovrà comunque essere garantita a completamento del progetto stesso una nuova copertura arborea. La nuova dotazione arborea non può essere inferiore ad 1 albero ad alto fusto per ogni 100 (Superficie ecologicamente efficace), al fine di garantire che l'indice BAF di progetto sia almeno pari all'indice BAF obiettivo definito dal DGR 873/2021 e/o dal Regolamento Edilizio del Comune di Ancona, fatto salvo diverse indicazioni disposte dal PRG del Comune di Ancona e relative NTA.
4. Fermo restando quanto disposto dai commi precedenti, la messa a dimora di nuovi alberi, anche per finalità di cui all'art. 9 del presente RdV, deve rispettare quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di distanze tra alberi ad alto fusto da confini e/o da strade. Pertanto la classe di altezza delle specie arboree da utilizzare deve essere in stretta correlazione con le superfici di terreno libere disponibili, sia a livello epigeo che ipogeo, avendo cura di evitare il più possibile l'insorgere di conflitti tra organi legnosi degli alberi e manufatti e/o lo sconfinamento di rami e/o radici su altre proprietà.
5. Per i nuovi impianti, anche per le finalità di cui all'art. 9 del presente RdV, dovranno essere sempre impiegati materiali di origine vivaistica certificati esenti da difetti e patologie.

CAPO IV - LOTTA AI PARASSITI, ALLE MALATTIE E ALLE INFESTANTI

ARTICOLO 30 - DIFESA FITOSANITARIA

1. Per la lotta contro i parassiti e le malattie devono essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante e a migliorarne le condizioni di vita.
2. La prevenzione viene attuata attraverso i seguenti accorgimenti:
   a. la scelta di specie adeguate;
   b. l'impiego di piante sane;
   c. la difesa delle piante da danneggiamenti;
   d. l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
   e. per gli alberi, in particolare, la prevenzione deve essere attuata attraverso i seguenti ulteriori accorgimenti:
      - la costituzione di adeguate aree di pertinenza;
      - la protezione delle aree di pertinenza;
      - l'eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura.

ARTICOLO 31 – LOTTA A PARASSITI, MALATTIE E VEGETAZIONE INFESTANTE

1. Il Parlamento Europeo, con la Direttiva 2009/128/CE ha stabilito le linee quadro per un utilizzo sostenibile dei fitofarmaci, assegnando agli Stati Membri il compito di garantire l'implementazione di politiche e di azioni volte alla riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità, derivanti dall'impiego di prodotti fitosanitari.
2. A livello nazionale, con il D. Lgs 150/2012, sono state stabilite alcune regole in merito all'attuazione della DIR 2009/128/CE, alcune delle quali meglio dettagliate nel Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN – fitofarmaci), di cui al DM 22 gennaio 2014. In sintesi, gli obiettivi del PAN- fitofarmaci sono:
   - Ridurre i rischi gli impatti dei PF sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità.
   - Promuovere l'applicazione della difesa integrata, della lotta biologica e di altri approcci alternativi.
   - Proteggere gli utilizzatori dei PF e la popolazione interessata.
   - Tutelare i consumatori
   - Salvaguardare l'ambiente acquatico e le acque potabili
   - Conservare la biodiversità e tutelare gli ecosistemi
3. Il presente Regolamento recepisce in toto le indicazioni contenute nel PAN fitofarmaci (**«***Linee guida del Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari***»**) vigente, rimandando a quanto in esse disciplinato in merito alle misure per la riduzione dell'uso e dei rischi derivanti dall' impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.

ARTICOLO 32 – LOTTA OBBLIGATORIA AI PARASSITI

1. La presenza sul territorio nazionale di parassiti e malattie delle piante di particolare aggressività e virulenza determina la necessità di emanazione di Decreti ministeriali di lotta obbligatoria.
2. La lotta a parassiti e malattie deve essere condotta nel rispetto di quanto previsto dai suddetti decreti e dagli atti conseguenti adottati dal Servizio Fitosanitario Regionale.

CAPO V - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 33 – SANZIONI

L'inosservanza agli obblighi contenuti nelle norme nel presente Regolamento è punita con le sanzioni previste dal Regolamento per le sanzioni amministrative, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 100/2003, ferme restando le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia, in particolare quelle di cui alla LR. n.6/2005 e salvo che il fatto non costituisca illecito penale.

ARTICOLO 34 – DISPOSIZIONI CONTABILI

I proventi derivanti dalle misure di compensazione ed indennizzo previste dalla L.R. n. 6/2005, cauzioni o da accertamenti di inosservanze al presente Regolamento comunale saranno introitati in un apposito capitolo vincolato del bilancio comunale destinato all'incremento e alla valorizzazione del patrimonio vegetale e forestale ed alla manutenzione delle formazioni vegetali monumentali.

ARTICOLO 35 – NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente Regolamento (ad esclusione delle disposizioni contenute negli Allegati) potranno essere modificate esclusivamente con Deliberazione di Consiglio Comunale.
2. Gli Allegati -il cui contenuto, lungi dall'incidere sulla ratio regolamentare, è connotato da carattere tecnico- potranno invece essere modificati con Atto degli organismi tecnici deputati alla loro attuazione (Dirigente Ufficio competente)
3. Le norme contenute nel presente Regolamento non sostituiscono le norme in materia dettate dagli strumenti urbanistici dell'Ente Parco Regionale del Conero.
4. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento comunale si fa riferimento alle normative comunitarie, statali e regionali vigenti in materia.